

APPALTO GTT N. 10/2018

LOTTO 3

Incendio Autobus e Autoveicoli di Servizio

SETTEMBRE 2017

(in armonia con la normativa italiana ed europea)

ALLEGATO 3

Polizza di Assicurazione Incendio Autobus e Autoveicoli di Servizio

GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA

CHI ASSICURIAMO

GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA
CORSO TURATI 19/6 10128 TORINO TO

C.F. 08555280018

DECORRENZA E DURATA DEL DOCUMENTO - MODO DI PAGAMENTO DEL PREMIO

DALLE ORE 24 DEL 31/05/2018 ALLE ORE 24 DEL 31/05/2019

DURATA ANNI 1

DISDETTA NO OBBLIGO

RATEAZIONE ANNUALE

SCADENZA RATE IL 31/05

PREMIO DA PAGARE (EURO)

PREMIO NETTO

ACCESSORI

IMPONIBILE

IMPOSTE

TOTALE EURO

COASSICURAZIONE

In applicazione della normativa regolante i pubblici appalti ed in deroga all'art. 1911 C.C., in caso di coassicurazione tutti i partecipanti al contratto sono responsabili in solido nei confronti del Contraente e devono, a pena di esclusione, depositare il patto coassicurativo con clausola di delega contenente il conferimento di rappresentanza sostanziale e processuale all'Impresa delegataria nelle forme di rito.

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

A titolo puramente indicativo e non esaustivo:

- Gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporto di persone e merci su strada, ferrovia, linee metropolitane anche sotterranee e, più in generale, linee ad impianto fisso;
- La gestione di servizi a noleggio;
- La gestione di raccordi ferroviari;
- La riparazione e manutenzione di veicoli;
- La progettazione, costruzione, gestione di parcheggi, in struttura e su strada e la relativa vigilanza compresi i servizi accessori;
- La rimozione, custodia, rimessaggio e bloccaggio veicoli;
- La gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico; La progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, del segnalamento stradale e ferroviario;
- La progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico, compresa l'attività di agenzia di viaggio;
- La progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- L'acquisto, la costruzione, la vendita, la ristrutturazione, la locazione, la gestione e la manutenzione di impianti di rifornimento, compressione, stoccaggio e distribuzione di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere, di officine ed impianti di lavaggio mezzi;
- Il commercio all'ingrosso ed al minuto di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere;
- Il trasporto per conto proprio o di terzi di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere;
- La gestione di flotte, di depositi o di officine di veicoli alimentati con combustibili gassosi o con qualsivoglia altro carburante;
- La gestione, la manutenzione, la pulizia ed il rimessaggio di veicoli a metano o alimentati con combustibili gassosi o con qualsivoglia altro carburante;
- Lo svolgimento di ogni altra attività comunque correlata ai veicoli a metano o alimentati con combustibili gassosi o alternativi al petrolio in genere;
- L'acquisto, la costruzione, la vendita, la ristrutturazione, la locazione, la gestione, l'assistenza tecnica e la manutenzione di impianti e sistemi energetici, inclusi quelli da energie rinnovabili;
- Ogni altra attività necessaria e correlata alla mobilità delle persone e delle merci ed al rifornimento di veicoli, comprese le attività di studio e consulenza, nonché gli studi di fattibilità, ricerche di mercato, la consulenza, le valutazioni di congruità tecnico-economica e di impatto ambientale, la progettazione, la direzione lavori, i collaudi tecnici e amministrativi, e gli audit energetici per impianti e sistemi energetici, inclusi quelli da energie rinnovabili

- La società ha ancora per oggetto la promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi anche ausiliari e affini a quelli indicati in qualunque modo attinenti all'oggetto. La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4 comma 2, della legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991 e di quelle previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.
- La società, nel rispetto dell'eccezione di cui al precedente comma, potrà infine esercitare tutte le attività di cui sopra in via diretta od assumendo partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, ecc., sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi ;
- Attività che comportino il ricorso a prestazioni di terzi, con i quali non vi siano rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato;
- L'attività denominata "servizi di navigazione sul PO"

E' compresa ogni altra attività collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, assistenziale, sociale, sportiva, ricreativa, nulla escluso o eccettuato, nell'ambito degli interessi imprenditoriali dell'Azienda in ottemperanza a quanto indicato nel certificato della Camera di Commercio.

LIMITI D'INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Premesso che l'esposizione della Società non potrà superare i seguenti limiti generali:

Limite di indennizzo	Importo
Limite per sinistro e per periodo assicurativo	€ 10.000.000,00

Si conviene che per le singole garanzie prestate con la presente Sezione di polizza si applica la franchigia riportata qui di seguito

Garanzia	Franchigie
Ogni e qualsiasi altra garanzia	€ 10.000 per sinistro. Nel caso di evento dannoso che colpisca una pluralità di veicoli, la franchigia si applica a ogni singolo veicolo

Definizioni

Nel testo che segue si intende per:

1. Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

2. Polizza:

il documento che prova l'assicurazione.

3. Contraente:

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri.

4. Assicurato/i:

Il soggetto/i il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

5. Compagnia:

l'impresa assicuratrice:

6. Incidente:

Il sinistro occorso non volontariamente al veicolo in circolazione dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale.

7. Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.

8. Degrado d'uso

E' il rapporto fra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100.

9. Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

10. Guasto

Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

11. Incendio

Combustione con sviluppo di fiamma.

12. Scoppio

Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione

13. Usura

Il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

14. Valore a nuovo

E' il prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del veicolo oggetto dell'assicurazione al momento del sinistro.

15. Valore assicurato

E' il valore dichiarato in polizza. Lo stesso deve corrispondere al valore commerciale o a nuovo al momento della stipulazione del contratto.

16. Valore commerciale

E' il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato riportato dall'Eurotax "Giallo".

17. Massimali:

somme sino a concorrenza delle quali la compagnia presta l'assicurazione.

18. Veicoli a motore:

Autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori nonché ogni altro mezzo di trasporto a motore, semovente.

19. Premio:

La somma dovuta alla Compagnia.

20. Sinistro:

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

21. Indennizzo:

la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

22. Scoperto

Percentuale del danno liquidabile a termine di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

23. Franchigia

L'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'indennizzo.

24. Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

25. Spese di giustizia

Sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

Norme Generali di Assicurazione

ART.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Se nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, l'Assicurato deve avvisare immediatamente per iscritto la Compagnia indicando gli estremi della variazione stessa. Per variazioni che comportano diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (art. 1897, 1898).

Nei casi di azione diretta del danneggiato nei confronti dell'Impresa di Assicurazione, la Compagnia può esercitare diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto,. In conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla norma, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, così come previsto dagli art. 144 del D.Lgs. 7.9.2005 n. 209.

ART. 2. TIPOLOGIA E DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato secondo la tipologia Senza Obbligo di Disdetta

Il contratto si risolve alle ore 24.00 della data di scadenza annuale.

ART. 3. PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 Il cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

ART. 4. INCLUSIONE / ESCLUSIONE DI VEICOLI NEL CORSO DELL'ANNUALITA'

Il premio relativo ai veicoli inclusi/esclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa è determinato in base alla tariffa in vigore alla data di decorrenza della polizza e calcolato in ragione di 1/365 (1/366 in caso di anno bisestile) per ogni giornata di garanzia.

ART. 5. REGOLAZIONE PREMIO

Entro 90 giorni dalle scadenze indicate in polizza, verrà emessa appendice di regolazione premio relativa alle inclusioni ed esclusioni di veicoli intervenute nel periodo considerato.

In caso di conguaglio premio positivo, il Contraente è tenuto ad effettuarne il pagamento entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento da parte della Compagnia.

In caso di conguaglio premio negativo, il rimborso da parte della Compagnia avverrà al netto di imposte e contributi.

ART. 6. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto, entro 15 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile), indicando la data, il

luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e/o l'entità approssimativa del danno, nonché il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.

Nei casi di eventi "socio-politici" o di atti vandalici, dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia copia di detta denuncia vistata dall'autorità stessa. Se il sinistro è avvenuto all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità italiana.

ART. 7. ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistri, il contraente o l'assicurato deve avvisare per iscritto tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

ART. 8. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato/Contraente.

ART. 9. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

ART. 10. FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi controversia inerente alla esecuzione, interpretazione, risoluzione o altra questione inerente alla Assicurazione e/o alla Polizza è competente in via esclusiva il Foro di Torino

ART. 11. FORMA DELLE COMUNICAZIONE DELL'ASSICURATO ALLA COMPAGNIA

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte direttamente alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata, per telex , telefax, posta elettronica (e-mail) o altra valida forma scritta.

ART. 12. VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono efficaci e vincolanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su eventuali moduli standard predisposti dalla Compagnia vale solo quale presa d'atto del premio e sarà inefficace ogni eventuale richiamo ivi contenuto a condizioni generali o particolari di polizza della Società.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio gli optional e gli accessori non di serie stabilmente fissati sul veicolo, il cui valore deve essere compreso nei “valori assicurati”, contro i rischi:

- Incendio, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;

Il valore degli optional e accessori non di serie deve essere espressamente indicato in polizza e determinato dalla documentazione fiscale di acquisto degli stessi.

In assenza della succitata documentazione, per gli optional e accessori non di serie di valore a nuovo superiore a 500 euro, dovranno essere specificati, su apposita appendice, marca, tipo e modello.

In caso di sinistro, l'indennizzo riferito agli optional e accessori non di serie, limitatamente ad apparecchi audioradio/CD/televisioni ed altre apparecchiature del genere purché stabilmente fissati sul veicolo, non potrà essere superiore al 20% dei “valori assicurati” con il massimo di 5.000 euro.

La copertura è prestata con forma di assicurazione a valore totale.

ART. 1.2. ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- Avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento biologico e chimico;
- (salvo specifica pattuizione) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, frane e/o smottamento di terreno, urto con animali selvatici, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- Determinati o agevolati da dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del conducente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del veicolo assicurato, salvo quanto previsto alle singole sezioni;
- Causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

ART. 1.3. FORME DI ASSICURAZIONE

Forma di assicurazione – Valore totale

L'assicurazione viene prestata a valore totale, forma di assicurazione che prevede la copertura per il valore commerciale del veicolo (nel solo caso di veicolo di prima immatricolazione detto valore corrisponde al prezzo di listino).

Questa forma di assicurazione comporta l'eventuale applicazione della “regola proporzionale” a carico dell'assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Tale regola non sarà comunque applicata nel caso i cui al momento della stipulazione del contratto, sia stato assicurato l'effettivo valore commerciale del veicolo ovvero il prezzo di listino nel caso di veicolo di prima immatricolazione.

ART. 1.4. DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Per forma di assicurazione a valore totale

In caso di perdita totale del veicolo, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro.

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.

Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento (vedi definizione di "degrado d'uso"), che dette parti avevano al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà.

L'ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore residuo dopo il sinistro stesso fermo restando quanto disposto dal successivo comma.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato.

ART. 1.5. LIQUIDAZIONE DEI DANNI

La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il sinistro è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'assicurato in parti uguali.

ART. 1.6. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitiva.

ART. 1.7. FRANCHIGIA A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'assicurato l'indennizzo con deduzione della franchigia fissa per sinistro e tenendo conto del limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuale indicati in polizza.

ART. 1.8. ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

La Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso.

ART. 1.9. DIRITTO DI RIVALSA

In caso di sinistro, salvo esplicita rinuncia, la Compagnia si sostituisce, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

ART.1.10. CORPI DI VEICOLI TERRESTRI

1 - **Incendio da eventi socio-politici**

In deroga alle disposizioni dell'art. 1.2. delle Condizioni, la copertura è estesa ai danni da incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. In caso di sinistri l'assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità.

2 - **Caduta “corpi orbitanti”**

Sono indennizzabili i danni causati al veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, esclusi ordigni esplosivi.

La garanzia è prestata fino all'ammontare dei valori assicurati per la garanzia Incendio, il cui massimo è rappresentato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

3 - **Terrorismo**

In deroga alle disposizioni dell'art. 1.2. delle Condizioni, la copertura è estesa ai danni materiali direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in conseguenza di, atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

4 - **Terremoto**

In deroga alle disposizioni dell'art. 1.2. delle Condizioni, la copertura è estesa ai danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Esclusioni – la Società non risponde dei danni:

- A. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- B. causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- C. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- D. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- E. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancata locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

5 - **Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti**

In deroga alle disposizioni dell'art. 1.2. delle Condizioni, la copertura è estesa ai danni dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a. da mareggiata, marea, maremoto; umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allegamento degli enti assicurati;
- c. frana, cedimento o smottamento del terreno;
- d. a enti mobili all'aperto;
- e. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.

ART. 1.11. PERDITE PECUNIARIE

1. Autorimessaggio e trasporto

In caso di Incendio del veicolo assicurato, la Compagnia rimborserà – sino ad un massimo di 500 euro per Sinistro – le spese sostenute per il trasporto e/o Ricovero temporaneo disposto dall'autorità e conseguenti il ritrovamento o inerenti alla rimozione.

2. Spese per sottrazione o smarrimento chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in Polizza, la Compagnia rimborserà – *fino ad un massimo di 250 euro per evento* – le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema elettronico di antifurto.

3. Garanzia spese di immatricolazione

In caso di Incendio o Incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato in Polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà – fino ad un massimo di 250 euro – le spese documentate sostenute dall'Assicurato al momento dell'acquisto per l'immatricolazione di altro veicolo, in sostituzione di quello assicurato.

4. Concorso spese ripristino box di proprietà

La Compagnia rimborserà – fino ad un massimo di 5.000 euro per evento – le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato o suoi famigliari adibito a rimessa, in conseguenza di Incendio o Esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato.

5. Garanzia tassa di proprietà esclusa qualsiasi soprattassa

In caso di Incendio o Incidente da circolazione che comportino la perdita totale e definitiva del veicolo identificato in Polizza o l'antieconomicità della sua riparazione, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato un Indennizzo pari alla quota della tassa di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del Sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata, sempre che rimanga a suo carico.

6. Danni causati dal trasporto di vittime della strada

La Compagnia rimborserà – fino ad un massimo di 500 euro per evento – le spese sostenute per eliminare i danni causati alla tappezzeria, sedili e guarnizioni dell'autovettura in conseguenza del trasporto di persone rimaste vittime di incidenti stradali.

7. Ripristino Airbag

La Compagnia rimborserà – fino ad un massimo di 1.000 euro per evento – le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino degli airbag, dei pretensionatori delle cinture di sicurezza e dei dispositivi antincendio del veicolo a seguito dell'attivazione degli stessi conseguente ad Incidente da circolazione.

L'Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile Auto o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.

La garanzia è valida per un solo evento all'anno.

8. Ripristino dei sistemi di antifurto

In caso di totale distruzione del sistema di antifurto a seguito di Incendio o di Incidente da circolazione la Compagnia rimborserà – fino ad un massimo di 750 euro per evento – le spese sostenute dall'Assicurato per il ripristino dello stesso.

L'Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora non sia in grado di produrre la fattura di acquisto comprovante l'esistenza dell'antifurto al momento del Sinistro o nel caso in cui il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile Auto o, sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.

La garanzia è valida per un solo evento all'anno.

ART. 1.12. RICORSO TERZI

La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di Incendio del veicolo, Esplosione o Scoppio. La Compagnia risponde fino alla concorrenza di 500.000 euro dei danni diretti e materiali cagionati dal Sinistro a persone, animali e cose di terzi che non siano compresi tra le persone enumerate all'art. 129 del Codice delle Assicurazioni.

La copertura è altresì estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **sino alla concorrenza del 10% del Massimale suindicato.**

Sono comunque esclusi:

- i danni da inquinamento biologico, chimico e da contaminazione;
- i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato/ Contraente;
- i danni contemplati dall'Assicurazione obbligatoria;
- i danni determinati da dolo.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

Conteggio del Premio

Il premio della presente polizza, soggetto a regolazione posticipata - Art. 5 delle Norme -, si intende determinato come segue :

	EURO	Tasso %°	Premio (Euro)
Valore mezzi assicurati	34.886.244,00		
N. mezzi assicurati	571		
Premio annuo anticipato:			

oltre a imposte, come evidenziato in frontespizio.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

□

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati delle Norme e Condizioni della presente polizza:

Norme Generali di assicurazione

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;

Art. 5 - Regolazione del premio;

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro;

Art. 7 - Altre Assicurazioni

IL CONTRAENTE
(Timbro e firma)
